

SAGGIO

di Francesco Angelone e Maria Costantino

## ***Laicità e deradicalizzazione: spunti critici e profili di compatibilità<sup>1</sup>***

Una delle problematiche maggiori degli attuali governi europei è rappresentata dall'ampliarsi del fenomeno migratorio, di fronte al quale può ritenersi insufficiente la risposta normativa sotto il profilo dell'accoglienza e dell'integrazione sociale, prima che giuridica.

L'incapacità degli Stati di ricorrere a misure assistenziali in grado di limitare gli effetti negativi dei flussi migratori, la totale assenza di meccanismi di tutela volti a guidare il processo di inserimento degli stranieri, spesso privi di una dimensione identitaria sociale, ha sviluppato fenomeni di intolleranza razziale, che alimentano l'insorgere di meccanismi delinquenziali talvolta riconducibili ai comportamenti violenti degli stranieri per l'insofferenza e la carenza delle strutture ospitanti, tal'altra derivanti da atti di discriminazione razziale commessi in pregiudizio di tali soggetti.

L'impegno profuso dai governi, pertanto, si sta dimostrando insufficiente a favorire lo sviluppo di una integrazione sociale nella nuova società multietnica, ove convivono una pluralità di culture, religiose e non, che spesso cozzano sia con i valori fondanti la

---

<sup>1</sup> Tale breve dissertazione costituisce parte di una riflessione saggistica più approfondita ed in corso di stampa.

comunità ospitante che coi principi ordinamentali che la governano. Tale difficoltà si appalesa non solo sotto il profilo meramente sociale ma anche sotto il peculiare aspetto giuridico.

Basti pensare al complesso rapporto tra cultura straniera e rispetto della persona umana in cui si evidenzia una serie di contrasti interni al sistema ordinamentale italiano.

Tale problema, ad esempio, ha interessato la giurisprudenza italiana ai massimi connessi con riguardo alla possibile configurabilità della cosiddetta scriminante culturale. In particolare, i giudici nazionali sono stati chiamati ripetutamente a ritenere ammissibile *rectius* “giustificabile” un comportamento (come lo sfruttamento minorile nella attività di accattonaggio della cultura nomade, la pratica dell'infibulazione, il porto del *kirbah*, coltello indiano, fuori della propria abitazione) altrimenti considerato illecito nel nostro ordinamento. Attualmente la questione risulta sopita dal consolidato orientamento pretorio, che ha ripudiato la scusabilità di siffatte condotte illecite, imponendo all'immigrato l'obbligo di conformare i propri valori alle regole della società cui ha scelto di appartenere, al fine di mantenere la matrice culturale unitaria di quel paese.

In tale contesto ordinamentale si innesca il fenomeno del terrorismo internazionale *sub specie* di terrorismo islamico, ove la cultura religiosa del pensiero fondamentalista islamico del popolo arabo funge da presupposto ideologico per il compimento di atti di inaudita violenza e minaccia in nome di Allah. Indubbiamente il legislatore italiano, sulla scorta delle direttive impartite sul piano sovranazionale, ha approntato misure di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico, con l'introduzione di fattispecie di reato in cui il sistema di elevata anticipazione della tutela (cosiddetti Delitti di attentato) costituisce l'antefatto di una adeguata ed efficace risposta punitiva.

In tale ottica preventiva si inseriscono le nuove fattispecie incriminatrici dell'addestramento e del proselitismo condotti con ogni forma verbale e/o scritta, ricorrendo all'uso distorto di social network, canali web e predisposizione di corsi formativi *de visu*.

Tale meccanismi, invero, sono finalizzati al reclutamento di cadetti che, convertendosi all'islam e subendo una vera e propria manipolazione della struttura mentale, si affiliano all'Isis e si fanno promotori della cultura dell'odio e della violenza.

Per neutralizzare gli allarmanti effetti di tale sistema pericoloso e ormai in via di espansione non sono più sufficienti gli ordinari strumenti di punizione che connotano l'ordinamento italiano ed è necessario ricorrere ad altri escamotage più deterrenti.

Tale valutazione prospettica ha condotto al ricorso alla cosiddetta deradicalizzazione, per essa intendendosi un percorso rieducativo guidato verso l'esperienza religiosa islamica, condotto con l'ausilio di un Imam, per comprendere le reali radici di tale credo religioso e consentire al soggetto riabilitando di rifuggire consapevolmente da ogni logica ed uso distorti della religione islamica e dei suoi precetti comportamentali.

La soluzione ora rappresentata, tuttavia fornisce interessanti spunti di riflessione in ordine alla compatibilità di tale sistema di catechismo religioso con il principio di laicità degli Stati occidentali, tenuto conto del fatto che l'esperienza insegna che i soggetti che scelgono di essere inseriti nella compagine terroristica dell'organizzazione internazionale non sempre sono spinti dal credo religioso, piuttosto scegliendo di entrare in tale tessuto delinquenziale per la naturale e patologica predisposizione alla violenza, all'odio e alle armi secondo il disegno tipico del “soldato mercenario”.